

Sentenza 593/20

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 12/3/2018 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6340/2016 del Ruolo generale a.c. vertente

TRA

Cesarano Giuseppina, nata il 2/6/1956 a Gragnano (NA), ivi residente alla Via Aurano n. 20, rapp.ta e difesa dall'Avv. Lucia De Filippo, presso il cui studio elett.t domicilia in Striano (NA), alla Via Caionche n. 39

ricorrente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocato Aldo Tagliente, con il quale elett.te domicilia presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Venezia Dorsoduro 3500/D

resistente

Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione

La presente controversia ha ad oggetto la domanda di Cesarano Giuseppina, presunta bracciante agricola, volta a ottenere, in contraddittorio con l'INPS, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 678,23 indebitamente erogata dall'Istituto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2004.

La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'Istituto, eccependo, in particolare, il decorso della prescrizione decennale.

L'INPS si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.

Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

Infatti, come emerge dalla documentazione prodotta dall'INPS, la pretesa restitutoria dell'Istituto concernente le prestazioni previdenziali erogate alla ricorrente negli anni dal 1999 al 2008 ha già costituito oggetto di altro giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, e conclusosi con la sentenza n. 906/2016 (cfr. documento sub n. 1 in produzione INPS).

Con la suddetta pronunzia, non impugnata e, quindi, passata in giudicato, il Giudice del lavoro ha già respinto la domanda della ricorrente volta a

Emanuele Rocco

far dichiarare la illegittimità della comunicazione INPS di recupero delle prestazioni previdenziali erogate in favore dell'istante nel periodo dal 1999 al 2008, a seguito del disconoscimento del fittizio rapporto di lavoro formalmente instaurato con l'azienda agricola Esposito Maria (cfr. documentazione in atti).

Con tale sentenza, peraltro, il Giudice del lavoro si è pronunciato anche sull'eccezione di prescrizione formulata dall'istante, ritenendola infondata in quanto "il diritto alla restituzione dell'indebitato è sorto al momento in cui gli ispettori hanno accertato l'inesistenza del rapporto di lavoro e da quel momento è cominciato a decorrere il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite" (cfr. sent. cit.).

La domanda della ricorrente, pertanto, deve essere rigettata, in quanto sulla stessa è stata già stata emessa sentenza di rigetto passata in giudicato.

Si osserva altresì che, in ogni caso, il diritto dell'INPS di ripetere la prestazione indebitamente erogata non può ritenersi prescritto in quanto, in base al principio enunciato nella succitata sentenza, ai sensi dell'art. 2935 c.c. "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", e nel caso di specie il dies a quo coincide con l'epoca dell'accertamento ispettivo, atteso che solo in quel momento l'INPS ha avuto contezza del carattere fittizio del rapporto di lavoro dell'istante (cfr. verbale di accertamento ispettivo relativo alla ditta Esposito Maria, in atti).

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cesarano Giuseppina con ricorso del 31/10/2016 nei confronti dell'INPS, così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'INPS le spese del giudizio. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Torre Annunziata, li 12/3/2018

Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco

Emanuele Rocco

